



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

=4766/07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Revocatoria fallimentare

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo PROTO	- Presidente -	R.G.N. 14789/03
Dott. Donato PLENTEDA	- Consigliere -	
Dott. Aniello NAPPI	- Consigliere -	Cron. 4766
Dott. Sergio DI AMATO	- Rel. Consigliere -	Rep. 1372
Dott. Luciano PANZANI	- Consigliere -	Ud. 27/11/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ENERGAS S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso l'avvocato G. MASSIMILIANO DANUSSO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S.I.P.I.C.- Società Petrolifera Italia Centrale S.P.A.,  
in persona del Presidente del Consiglio di  
Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA VIA GRAMSCI 54, presso l'avvocato GIOVANNI

2006

2656



FERRERI, che la rappresenta e difende, giusta procura  
in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2242/02 della Corte d'Appello di  
ROMA, depositata il 10/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/11/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DI  
AMATO;

udito per il ricorrente l'Avvocato DANUSSO che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato FERRERI che ha  
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.p.a. P.I.A., dichiarato con  
sentenza del 30 marzo 1984 all'esito di una procedura  
di concordato preventivo aperta in data 7 maggio 1983,  
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velle-  
tri, la s.r.l. Energas chiedendo la revoca, ai sensi  
dell'art. 67 l. fall., dell'atto con cui la convenuta,  
in data 8-22 luglio 1982, aveva acquistato dalla falli-  
ta, al prezzo di lire 1.750.000.000=, 250 azioni della  
s.p.a. Cleam, pari alla metà del capitale sociale della



società partecipata. Il fallimento esponeva che l'acquirente aveva versato soltanto la somma di lire 113.000.000 mentre per il residuo importo del prezzo si era accollata un debito di lire 1.414.500.000=, garantito da pegno sulle azioni della Cleam, che la P.I.A. aveva nei confronti della Mobil Oil Italiana s.p.a.. La convenuta si costituiva contestando lo stato di insolvenza della P.I.A. e, comunque, escludendo di esserne stata a conoscenza.

In data 14 maggio 1991 interveniva in giudizio la s.p.a. S.I.P.I.C., nella qualità di assuntore del concordato fallimentare della P.I.A., facendo proprie tutte le conclusioni del fallimento.

Con sentenza del 28 giugno 1997 il Tribunale di Velletri, ritenuta la legittimazione all'azione della s.p.a. S.I.P.I.C. e ritenuta l'opponibilità del pegno alla massa dei creditori, escludeva l'*eventus damni* per quella parte del prezzo pagata con l'accollo del debito garantito dal pegno e, pertanto, accoglieva la domanda "limitatamente allo scambio tra le azioni Cleam di valore nominale di lire 9.247.125 e la somma di lire 113.000.000".

La s.p.a. S.I.P.I.C. e la s.r.l. Energas proponevano rispettivamente appello principale ed appello incidentale. La Corte territoriale di Roma, con sentenza

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat abstract scribble.



del 10 giugno 2002, revocava l'impugnata cessione di azioni, ai sensi dell'art. 67, 2° co., 1. fall., osservando, per quanto ancora interessa, che: 1) con la comparsa di intervento del 14 maggio 1991 la s.p.a. S.I.P.I.C. aveva espressamente fondato la propria legittimazione sulla sentenza, passata in giudicato, che aveva omologato il concordato fallimentare, senza che le altre parti eccepissero alcunchè; pertanto, la successiva materiale acquisizione della sentenza, in precedenza indicata con tutti i dati necessari alla sua individuazione, pur non risultando da atti formali, non aveva dato luogo a violazioni del contraddittorio, avendo nella sostanza avuto ad oggetto un semplice precedente giurisprudenziale. Legittimamente, pertanto, s.p.a. S.I.P.I.C. aveva proseguito l'azione revocatoria della quale si era resa cessionaria, rendendo superflua l'interruzione del processo; 2) il pegno, che aveva avuto ad oggetto le azioni Cleam poi cedute dalla P.I.A. alla Energas e che era stato costituito a garanzia del debito della P.I.A. nei confronti della Mobil Oil, era inopponibile alla massa dei creditori in quanto era stata data la prova dell'annotazione nel registro dei soci, ma non della annotazione sui certificati azionari come richiesto dagli artt. 1997 e 2024 cod. civ. nonché dall'art. 3 del r.d.l. 29 marzo 1942, n.

A handwritten signature, possibly in blue ink, consisting of a stylized, angular shape.



239; in senso contrario quest'ultima disposizione non autorizzava, come affermato invece dalla sentenza di primo grado, a ritenere che l'annotazione sul titolo fosse necessaria soltanto ai fini della opponibilità del pegno nei confronti del portatore del titolo e non anche per l'opponibilità agli altri terzi. In particolare, in ordine alla mancanza di prova dell'annotazione del vincolo sui titoli, la Corte di appello osservava che l'Energas aveva depositato soltanto in fotocopia i certificati azionari in questione e la controparte aveva contestato la conformità delle copie agli originali; pertanto, era indimostrata l'annotazione sui titoli e, quindi, era inopponibile il pegno alla s.p.a. S.I.P.I.C.; 3) la conoscenza da parte della Energas dello stato di insolvenza in cui versava la P.I.A. al momento della cessione dei titoli poteva desumersi dal grave indebitamento della società nei confronti della Mobil Oil Italiana s.p.a., dalla partecipazione di quest'ultima società alle trattative per la cessione e dal fatto che appena due mesi dopo la cessione la stessa Mobil Oil aveva acquisito il cinquanta per cento del capitale sociale della cessionaria Energas, il che faceva ragionevolmente pensare che la cessione in questione era una operazione preordinata dalla stessa Mobil Oil in vista dell'acquisizione della partecipazione

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located on the right side of the page.



nella Energas; a tali elementi doveva aggiungersi anche il mancato deposito da parte della P.I.A. dei bilanci relativi agli anni 1980 e 1981, circostanza che non poteva essere ignorata nella ristretta cerchia delle imprese petrolifere; il fatto, poi, che la P.I.A. disponesse di un notevole patrimonio immobiliare non poteva assumere rilievo in senso contrario sia perché la circostanza era inidonea ad escludere il dissesto e la conoscenza dei suoi sintomi sia perché tale patrimonio era comunque risultato sufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari soltanto nella misura del quindici per cento.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la s.p.a. Energas (già Fiamma Laziale s.p.a., incorporante la s.p.a. Energas, nella quale si era trasformata la s.r.l. Energas), deducendo sei motivi. Il fallimento della s.p.a. S.I.P.I.C. resiste con contro-ricorso. Entrambe la parti hanno presentato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 111 e 184 c.p.c., dell'art. 124, 2° co., l. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto provata la legittimazione della S.I.P.I.C., considerato che la sentenza di omologa-



zione del concordato fallimentare non era stata depositata con il fascicolo di parte e neppure depositata in udienza, ma irritalmente acquisita, e considerato anche che la S.I.P.I.C., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nella sua comparsa di intervento non aveva indicato detta sentenza con tutti i dati necessari per la sua individuazione, ma si era limitata a richiamarne genericamente il passaggio in giudicato dimenticando che la stessa era stata resa in un giudizio al quale l'Energas non aveva partecipato.

Il motivo è infondato. Infatti, la tardiva ed irrituale produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati gli stessi depositati con modalità difformi da quelle previste dall'art. 87 d.a.c.p.c. ed oltre il termine previsto dall'art. 184 c.p.c.) non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della novella del 1990) la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d'appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa (Cass. 8 gennaio 1999, n. 82), con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritalità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, potrebbe avere rilevanza, ove fosse stata formulata la relativa censura,

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'W' or similar character, located on the right side of the page.



soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 299 ss. c.p.c., nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile che il giudizio iniziato dal fallimento della P.I.A. venisse proseguito dalla s.p.a. S.I.P.I.C., senza tenere conto che, con l'omologazione del concordato o al più tardi con il decreto del giudice che ne aveva accertato la regolare esecuzione, si era verificata l'interruzione del giudizio e la conseguente necessità della riassunzione dello stesso ad opera dell'assuntore; invece, il fallimento era restato in giudizio per ben quattro udienze, chiedendo rinvii per "dare modo all'assuntore del concordato fallimentare di costituirsi in giudizio" benchè l'azione revocatoria del fallimento fosse divenuta improcedibile per effetto dell'avvenuta cessione della stessa all'assuntore ed il giudizio dovesse essere interrotto.

Il motivo, perplesso nel suo contemporaneo riferimento alla improcedibilità dell'azione ed alla interruzione del giudizio, è infondato. Quanto alla pretesa improcedibilità dell'azione revocatoria, è vero che la stessa consegue normalmente alla chiusura della proce-

A handwritten signature or mark, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.





dura ed alla connessa impossibilità di procedere ulteriormente alla ricostruzione del patrimonio del fallito per realizzare la *par condicio creditorum*; l'improcedibilità è, tuttavia, esclusa quando, come nella specie, vi sia stata cessione dell'azione revocatoria all'assuntore del concordato fallimentare (Cass. 9 maggio 1983, n. 3186).

La successione dell'assuntore è, d'altro canto, fenomeno complesso poiché alla successione a titolo particolare nel diritto si accompagna, con la chiusura della procedura, la perdita della legittimazione processuale del curatore, con la conseguenza che almeno da tale momento non è possibile la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie prevista dall'art. 111, primo comma, c.p.c. e si deve, quindi, fare luogo all'interruzione del processo, ove ne ricorrano tutti i presupposti.

Per quanto concerne l'individuazione del momento in cui si verifica l'effetto traslativo in favore dell'assuntore, quando, come nella specie, la proposta di concordato subordina tale effetto alla completa esecuzione del concordato, si deve necessariamente avere riguardo alla data del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136, comma terzo, 1. fall., procede al relativo accertamento. La validità di sif-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located on the right side of the page.



fatta clausola, peraltro ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (v. *ex plurimis* Cass. 29 aprile 1992, n. 5147), non può neppure essere messa in discussione dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato, divenendone la *lex specialis* (cfr. Cass. 17 marzo 2004, n. 5391).

Allo stesso momento, in presenza della ricordata clausola, si deve ricondurre la perdita di legittimazione da parte del curatore. Infatti, se è vero che con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione si chiude il fallimento ed i suoi organi restano in carica soltanto per sorvegliarne l'adempimento, secondo quanto previsto dall'art. 136, comma primo l. fall. (Cass. 16 aprile 1988, n. 3008), si deve considerare che, subordinato il trasferimento dei beni e delle azioni revocatorie alla completa esecuzione del concordato, tutte le attività restano vincolate all'interesse dei creditori (cfr. Cass. 7 giugno 1991, n. 6498 e Cass. 29 aprile 1992, n. 5147, secondo cui la condizione dei beni è "quella di immanente indisponibilità e permanenza nella sfera del fallimento") con la conseguenza che rispetto ad esse sopravvive, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la legittimazione processuale del curatore, poiché essa è necessariamente funzionale a tale vincolo, dovendosi escludere

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



sia la legittimazione del debitore che quella dell'assuntore. Il primo, infatti, benché tornato in bonis, non può essere cessionario delle azioni revocatorie (art. 124, 3° comma, 1. fall.) né, comunque, può acquistare la disponibilità giuridica delle attività delle quali è, invece, previsto il trasferimento all'assuntore (Cass. 27 maggio 1987, n. 4715). Quest'ultimo, d'altro canto, per quanto stabilito dalla stessa sentenza di omologazione, non può ancora giovare dell'effetto traslativo della cessione.

La coincidenza tra il momento del trasferimento delle azioni revocatorie all'assuntore ed il momento in cui il curatore perde la legittimazione processuale, non consente, quindi, di individuare un intervallo temporale nel quale il curatore, dopo il trasferimento delle attività all'assuntore, può restare in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma primo, c.p.c. e si verifica, invece, immediatamente un evento interruttivo del processo. Perché abbia luogo l'interruzione è, tuttavia, necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 c.p.c.; in mancanza il processo prosegue legittimamente nei confronti del curatore.

In conclusione, in caso di concordato fallimentare con assuntore, le azioni revocatorie cedute restano

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'K' or similar character, located on the right side of the page.



procedibili anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato e, qualora l'efficacia traslativa sia subordinata alla completa esecuzione, il curatore perde la legittimazione processuale soltanto quando la completa esecuzione sia stata accertata con decreto del giudice delegato; ciò, tuttavia, determina l'interruzione del processo solo se l'evento interruttivo viene reso operativo nei modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ..

Nella specie risulta dagli atti, direttamente consultabili da questa Corte, essendo stato denunciato un vizio *in procedendo*, che il procuratore del fallimento non ha affatto dichiarato l'evento interruttivo, ma ha soltanto chiesto dei rinvii per consentire la costituzione dell'assuntore. Non si può, infatti, ritenere che la dichiarazione dell'evento interruttivo fosse implicita in tale richiesta, oggettivamente compatibile con una situazione di semplice attesa, dopo l'omologazione del concordato, del momento in cui, verificatosi l'effetto traslativo, era possibile la costituzione dell'assuntore. Da ciò consegue che il processo è legittimamente proseguito e che la costituzione dell'assuntore, dopo l'evento interruttivo, ha reso superflua (e precluso) l'interruzione del giudizio e la sua successiva riassunzione.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'K' or similar character, located on the right side of the page.



Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 189 e 215 c.p.c., degli artt. 2704, 2719 e 2787 c.c. e dell'art. 3 del r.d. n. 239/1942, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto non provata l'annotazione del vincolo del pegno sulle azioni della Clean, atteso che la stessa risultava dalle copie fotostatiche prodotte sin dalla costituzione in appello e la cui conformità agli originali era stata contestata dalla controparte soltanto in comparsa conclusionale e perciò tardivamente; inoltre, l'annotazione del pegno sui certificati azionari prodotti in copia aveva il requisito della data certa poiché la stessa annotazione risultava dal libro soci recante vidimazione di chiusura.

L'esame del motivo deve essere preceduto dal rilievo che il giudice di primo grado ha espressamente individuato tra le condizioni dell'azione revocatoria fallimentare l'*eventus damni*, affermando che esso non consiste nella semplice lesione della *par condicio creditorum*, neppure in relazione agli atti previsti dal secondo comma dell'art. 67 l. fall., ma richiede un danno concreto per la massa dei creditori. Il punto non è stato posto in discussione dall'appellante e la sentenza della Corte territoriale, pur riformando la decisione del primo giudice, è partita dallo stesso presuppo-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'K' or similar character.



sto. Da ciò consegue che il tema della natura indennitaria o distributiva dell'azione revocatoria fallimentare (sul quale da ultimo Cass. s.u. 28 marzo 2006, n. 7028, secondo cui la lesione della *par condicio creditorum* si presume *iuris et de iure* nelle fattispecie previste dal secondo comma dell'art. 67 l. fall.) è precluso in questa sede dal giudicato interno. Pertanto, la questione sulla quale la Corte è chiamata a decidere riguarda soltanto l'opponibilità o meno al fallimento del pegno costituito dalla cedente P.I.A. sulle azioni della Cleam a garanzia del debito nei confronti della Mobil Oil Italiana, sul presupposto, non più controvertibile in questa sede, che in tanto la cessione può essere revocata in quanto e nei limiti in cui il prezzo della cessione non sia stato utilizzato, attraverso l'accollo del debito garantito da pegno, per soddisfare il creditore pignoratizio che, comunque, "avrebbe avuto il diritto di soddisfarsi sulle azioni con preferenza rispetto a qualunque altro creditore (con la sola eccezione dei creditori della massa e della procedura)" (così la sentenza definitiva di primo grado).

Ciò premesso, il motivo è fondato nella parte in cui deduce la tardività della eccezione di non conformità agli originali delle copie fotostatiche delle

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



azioni recanti l'annotazione del pegno. Infatti, mentre i documenti in questione sono stati prodotti al momento della costituzione in appello, l'eccezione di non conformità agli originali è stata sollevata dal fallimento attore, dopo due udienze, soltanto nella comparsa conclusionale di secondo grado e perciò non nella prima udienza o nella prima risposta utile dopo la produzione, come ritenuto necessario dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità all'originale, della copia fotostatica di scrittura privata - che, se non contestata, acquista, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria dell'originale - è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15856; Cass. 18 giugno 2004, n. 11419; Cass. 15 dicembre 2003, n. 19190). Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui lamenta la contestazione della data certa dell'annotazione, atteso che la questione, proposta in appello dalla controricorrente, è rimasta estranea alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, essendo stata implicitamente assorbita dalla ritenuta irrilevanza della produzione della fotocopia dei certificati azionari.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la viola-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a long horizontal stroke extending to the right.



zione degli artt. 1997, 2024, 2724, 2786, 2787 cod. civ. e dell'art. 3 del r.d. n. 239/1942, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto necessaria, ai fini della opponibilità ai terzi del pegno di azioni, l'annotazione dello stesso tanto nel libro soci quanto nei certificati azionari; in particolare, la ricorrente deduce che nella fattispecie dovevano trovare applicazione le disposizioni generali in tema di pegno di titoli di credito (artt. 2786 e 2787 c.c.), in virtù delle quali doveva ritenersi sufficiente lo spossessamento accompagnato da scrittura avente data certa. In ogni caso nella specie la trasformazione della società Clean da società per azioni a società a responsabilità limitata aveva comportato la distruzione dei titoli, con la conseguenza che la Energas aveva diritto di provare per testimoni il suo assunto, essendo peraltro pacifica, per espresso riconoscimento contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, l'esistenza del pegno sulle azioni.

Il motivo è infondato nella parte in cui, per l'opponibilità ai terzi del pegno di azioni, assume la sufficienza del solo spossessamento. Come ha esattamente ritenuto la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 luglio 1996, n. 6596) la distinzione tra terzo portatore ed altri

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.





terzi, ai fini della opponibilità del pegno di azioni, non ha alcun fondamento. In particolare, il richiamo all'art. 2786 c.c. non è conferente in materia di titoli azionari, dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 2001 c.c., che stabilisce la prevalenza delle leggi speciali rispetto alle disposizioni generali dettate dal codice, la norma speciale dell'art. 3 r.d. 29 marzo 1942, n. 239. Detta disposizione, sotto la rubrica "vincoli reali sulle azioni", stabilisce: a) al primo comma, che i vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci; b) al secondo comma, che il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" od altra equivalente, aggiungendo che "di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente". Questa disciplina, del resto, è sostanzialmente conforme a quella che l'art. 2024 c.c. detta in materia di titoli nominativi, stabilendo che "nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro". Da quanto detto discende che la costituzione del pegno ed

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



a maggior ragione l'opponibilità ai terzi del pegno di azioni possono conseguire soltanto dalla doppia annotazione ovvero dalla consegna del titolo con la girata in garanzia. Pertanto, poiché quest'ultima modalità non è mai stata dedotta dalla odierna ricorrente, l'opponibilità ai terzi non può prescindere dalla annotazione sui certificati azionari a cura della emittente. In proposito, poi, non vertendosi in tema di fatti, ma di effetti giuridici (*ex plurimis* Cass. 6 agosto 2003, n. 11881) è irrilevante che la ricorrente, pur contestando l'annotazione del pegno sui titoli, abbia ammesso la costituzione del vincolo, la cui efficacia *inter partes* è comunque estranea al *thema decidendum*.

Il motivo resta, invece, assorbito dall'accoglimento del terzo motivo nella parte in cui lamenta di non avere potuto provare per testimoni l'annotazione del pegno sui titoli.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5 e 67 l. fall. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente era stata desunta la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di elementi indiziari contraddetti dal notevole patrimonio immobiliare ed azionario della s.p.a. P.I.A.; la ricorrente lamenta anche "l'ultronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'K', located on the right side of the page.



dal dott. De Gaspari, ampiamente smentite dalla documentazione in atti e dalle risultanze di causa".

Il motivo è infondato laddove afferma che la consistenza del patrimonio immobiliare e azionario della debitrice avrebbe dovuto assumere decisivo rilievo ai fini della valutazione degli indizi dai quali desumere la conoscenza dello stato di insolvenza. In proposito, si deve avvertire, come ammette lo stesso ricorrente, che l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorchè in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (il che, peraltro, è stato negato in concreto dalla sentenza impugnata), non esclude di per sé la sussistenza dello stato di insolvenza (*ex plurimis* Cass. 14 aprile 1992, n. 4550); inoltre, è anche vero, come sembra sottintendere anche il ricorrente, che lo stato di insolvenza è un requisito oggettivo della revocatoria fallimentare soltanto da un punto di vista logico, mentre da un punto di vista giuridico detto stato viene assorbito nel requisito soggettivo della conoscenza dei relativi segni esteriori, la cui mancanza o insufficienza finisce, perciò, per rilevare non come prova della mancanza dello stato di insolvenza (che potrebbe egualmente sussistere), ma come prova della mancanza della relativa conoscenza. La consistenza dell'attivo, tuttavia, proprio perché lo stato di

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'K' or similar character, located on the right side of the page.



insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito, come non esclude la sussistenza dello stato di insolvenza, non esclude neppure la sua conoscenza ove gli indizi dell'insolvenza siano comunque stati conosciuti da chi è stato convenuto in revocatoria. Ciò è quanto è stato appunto ritenuto dalla Corte territoriale con motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici, fondata sugli specifici elementi indiziari riferiti nello svolgimento del processo e rispetto alla quale, per questa parte, il motivo propone generiche censure di merito non consentite in questa sede.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 67 l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva accolto la domanda in assenza di un *eventus damni* collegabile alla cessione dei titoli gravati da pegno giacchè la revoca dell'atto di vendita avrebbe fatto rivivere l'obbligazione della P.I.A. nei confronti della Mobil Oil e le garanzie accessorie del credito, con l'ulteriore conseguenza che la Energas, la quale aveva soddisfatto il credito della Mobil Oil, era legittimata a surrogarsi a quest'ultima,

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.



ai sensi dell'art. 1203 c.c..

La rilevanza della questione posta dal motivo è subordinata al mancato rigetto della domanda in caso di inesistenza di un concreto *eventus damni*, conseguenza invece imposta, ove ricorrano tutte le condizioni per l'opponibilità del pegno, dal giudicato interno di cui si è detto nell'esame del terzo motivo. Il sesto motivo resta, pertanto assorbito.

P . Q . M .

accoglie per quanto di ragione il terzo motivo; dichiara assorbito in parte il quarto motivo nonché il sesto motivo; rigetta le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2006.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

Il Presidente

Vincenzo Proto

IL CANCELLIERE  
Alfonso Iadadiferi

Depositato in Cancelleria

28 FEB. 2007

il

IL CANCELLIERE